

REP. n. _____ del _____

ALLEGATO 1) – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI ABITATIVI PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO E IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI ABITATIVI DELLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA PO- POLAZIONE – PERIODO 01.09.2026 – 31.08.2029

L'anno duemila_____, nel giorno e nel mese dell’ultima firma digitale apposta,
presso la Sede della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Via dei
Cappuccini n. 79 – 50053 Empoli (FI)

SONO COMPARSI

Da una parte:

La **Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa**, di seguito SdS,
rappresentata nella persona di _____ nat___ a _____
il _____, codice fiscale _____ e domiciliat___ per la sua
carica presso la sede della Società della Salute situata in
_____, ___ quale interviene in questo atto, nella sua qualità
di _____, in rappresentanza e per conto della Società della Salute
Empolese Valdarno Valdelsa, codice fiscale 91014920507;

dall'altra parte:

_____ con sede in _____,
_____, iscritt_ _____, con
Atto _____ e numero di iscrizione corrispondente a
_____- iscritto nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di _____ al numero _____ del
_____, corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A., nella
persona del _____, nato a _____ il
_____ e residente a _____ in _____,
in qualità di Rappresentante legale, autorizzato a rappresentare legalmente
_____, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in
epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto in forza del
vigente statuto sociale;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
- che con determinazione n. _____ del _____ esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del _____, come sopra identificato;
- che _____ è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti che si instaurano fra la SdS Empolese Valdarno Valdelsa e _____, che si fa carico della gestione dei **SERVIZI ABITATIVI PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO E IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI ABITATIVI DELLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE – PERIODO 01.09.2026 – 31.08.2029** nel rispetto delle forme e degli obiettivi sanciti nel Disciplinare di Gara (All.A), nel Capitolato di Gara (All.B) e nel Progetto (All.C) non materialmente allegati al presente atto ma firmati dalle parti contestualmente alla stipula del presente atto in segno di piena accettazione.

Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto dell'appalto, dettagliate nel Capitolato Speciale e nel Progetto di Gestione con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il referente del servizio per il soggetto gestore è _____ e per le SdS il Responsabile Unico di Progetto è _____ ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è _____

Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dal _____ al _____.
L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite lettera raccomandata A/R con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale

Il quadro economico è quello previsto dal Disciplinare di Gara. Le SdS corrisponderà l'importo di Euro _____ (Euro _____/00) oltre iva al ____% per euro _____ (Euro _____) per complessivi euro _____ (Euro _____/___). Il soggetto gestore rimetterà alla SDS regolare fattura per i servizi di competenza. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovranno essere allegati alla fatturazione mensile i prospetti per il riscontro della fatturazione stessa; il pagamento, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

Art. 5 Modifiche contrattuali e revisione dei prezzi

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'Amministrazione Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il RUP compie l'istruttoria per la revisione dei prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la predetta variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici: indice PC (Prezzi al consumo) - FOI, pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, in applicazione di

quanto previsto nel disciplinare di gara.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al precedente capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La SdS si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, previa sottoscrizione di un "atto di sottomissione", agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Il superamento o riduzione entro i limiti del 20% saranno comunque comunicati con nota scritta sottoscritta dal Responsabile Unico di Procedimento. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione Appaltante precederà alla stipula di un "atto aggiuntivo" al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Operano ex lege eventuali riduzioni contrattuali imposte dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il CIG è il seguente: _____

Il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il soggetto gestore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in

proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a _____, alle transazioni relative al presente contratto è il seguente: _____

e che le persone che operano su di essi sono:

_____, nat__ a _____ il _____ e residente a _____, _____

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 7 - Verifiche di conformità

Le prestazioni oggetto della gestione saranno soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e termini contenuti nella documentazione di gara e nel contratto. Le verifiche di conformità riguarderanno:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto (controllo tecnico-contabile);
- la valutazione della conformità tecnico-funzionale della prestazione richiesta in relazione alle modalità, termini e condizioni stabilite.

Le verifiche tecnico-funzionali verranno effettuate con le seguenti caratteristiche:

- con cadenza periodica prevedendo almeno n. 2 (due) controlli annuali da effettuare nel corso della gestione;
- l'attività di verifica sarà espletata di norma attraverso apposite riunioni/visite indette oltre che per la valutazione della conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto anche per il monitoraggio dell'andamento/realizzazione di quanto riportato nel Progetto di Gestione;
- l'attività di verifica potrà essere espletata anche attraverso il ricorso all'acquisizione di certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di carattere analogo provenienti da Enti o Istituti (a ciò

autorizzati) attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

I controlli/visite verranno effettuati in contraddittorio con l'esecutore e di tali controlli verrà redatto apposito verbale. Resta salva l'applicazione delle penalità nelle forme e termini indicati al successivo articolo.

Art. 8 – Danni, penalità e risoluzione

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni dalla data della notifica per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui l'Agenzia non risponda, non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa o le controdeduzioni presentate dall'Agenzia non venissero ritenute idonee, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nella tabella sottostante, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Delle penali applicate sarà data contestuale comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R. Gli importi corrispondenti verranno decurtati dalle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Aziende interessate. In caso di assenza di fatture emesse, o di importo non sufficiente, la somma relativa alle penali sarà trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. Tale operazione sarà svolta dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (RES) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato; qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, l'Amministrazione Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RES) dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii..

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'Azienda potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione

riscontrata:

VIOLAZIONE	PENALITA'
Fornitura di personale non in possesso dei requisiti di cui al Capitolato Speciale di Gara	Euro 500,00 per ciascuna inadempienza
Ritardo di attivazione degli interventi	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Omessa sostituzione delle figure professionali previste	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari	Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze
Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo	Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. L'amministrazione procederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore.

Art. 9 - Diffida e risoluzione del contratto

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di **risolvere il contratto** nei confronti dell'aggiudicatario contestato, con le modalità di seguito indicate, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Restano fermi tutti gli altri casi specificatamente elencati dal Disciplinare di gara.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nel contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare del contratto, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Tuttavia la Stazione Appaltante qualifica **grave inadempimento** delle obbligazioni di cui alla presente convenzione l'applicazione di penalità relativamente al ritardo della presa in servizio del lavoratore e omessa sostituzione del prestatore previsti dal presente capitolato; in tali casi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione nei confronti del fornitore contestato.

Sono fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

La Stazione Appaltante potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi-

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del fornitore nell'esecuzione del servizio/fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio/fornitura. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al fornitore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere il servizio/fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione Contraente potrà **risolvere di diritto il contratto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa del fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, procede con l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 7.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data di avvio prevista nel contratto;
- accertato impiego di personale in assenza dei requisiti previsti o concordati;
- mancata sostituzione di uno o più lavoratori che non hanno superato il periodo di prova.

L'Amministrazione procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.

In caso di risoluzione, si procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 10 – Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

La SDS e il soggetto gestore promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con i singoli datori di lavoro Aziendali.

Art. 11 – Coperture assicurative

L'Impresa dovrà effettuare il servizio con diligenza, nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicati nella documentazione di gara e nel Contratto E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lei affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lei o al personale da essa dipendente. A tal fine assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente arrecati a persone o beni, tanto alla Stazione Appaltante che a terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente procedura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili, ed imputabili a colpa dei propri operatori anche se eseguite da parte di terzi. La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività in itinere, che dovessero accadere al personale impiegato dal soggetto gestore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio. Pertanto l'aggiudicatario dovrà contrarre idonea assicurazione, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, contro i rischi inerenti ogni fase di esecuzione dei servizi previsti da presentare alla Stazione Appaltante antecedentemente alla stipula del contratto.

L'impresa dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) non inferiore ad euro 5.000.000,00 per singolo evento e per i prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte per un massimale di 2 milioni di Euro.

Dovrà inoltre essere prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente del gestore, durante lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Aggiudicatrice sarà sollevata ed indenne da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, derivante dall'attività oggetto dell'appalto e rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'Amministrazione aggiudicatrice dovrà inoltre essere inserita nel novero dei Terzi.

Art. 12 – Incompatibilità e divieto di Pantouflage

Il soggetto gestore si impegna ad accertare e dichiarare che nessun soggetto del personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. Art. 1

co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa SDS entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti della SDS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente contratto, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto destinatario dei medesimi poteri

Art. 13 – Cauzione definitiva

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito la polizza fideiussoria, n. _____ emessa da _____ in data _____, per l'importo di Euro _____ (Euro _____). La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del presente atto.

Art. 14 – Privacy

La Società della Salute informa – nelle modalità e termini esplicitati nell'informativa di seguito riportata - che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il soggetto affidatario si obbliga al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Il soggetto affidatario si obbliga altresì al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali che la SDS ha adottato nonché a fornire tutte le comunicazioni/indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione in adempimento degli obblighi discendenti da tale Documento.

Art. 15 – Rispetto del Codice di Comportamento

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa, sottoscritto per accettazione in fase di gara. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Impresa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 16 - Imposta di registro e di bollo

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta _____ dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

Art. 17 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Empoli, li

Per la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa _____

Per il soggetto gestore _____

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente Contratto indicate agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Per la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa _____

Per il soggetto gestore _____